

Per essere ammissibili, le modifiche al progetto devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento.

Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa.

In ogni caso è auspicabile ridurre al minimo le varianti per garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa nonché per avere certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative. Sono considerate varianti: cambio del beneficiario, cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti devono essere richieste preventivamente rispetto all'esecuzione delle relative opere.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

Nella valutazione della variante vengono verificati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto sulla base anche dei criteri di selezione.

Sono da considerarsi approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiarne la finanziabilità stessa.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa.